

	<p style="text-align: center;">ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "Michele Maria MILANO" Via dello Sport, 25 - 89024 POLISTENA (RC) TEL.: 0966.931047 - FAX: 0966.940790 C.F.: 82000860807 - C.M.: RCTF030008 rctf030008@istruzione.it - RCTF030008@PEC.ISTRUZIONE.IT - www.itispolistena.gov.it</p> <hr/> <p style="text-align: center;">ELETTRONICA ED Elettrotecnica - Grafica e Comunicazione - INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI - MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA – SISTEMA MODA CORSO SERALE PER ADULTI: TRIENNIO DI ELETTRONICA ED Elettrotecnica</p>	
---	--	---

CIRCOLARE N° 25

Prot. n° 9943/C02

Polistena, 16.12.2016

Ai Sigg. Docenti

Al Personale A.T.A.

Al Sito web e all'Albo della Scuola

Oggetto: Cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2017 - Indicazioni operative

Con la presente si informa che il MIUR ha pubblicato, in attuazione del D.M. 941/2016, la Circolare operativa nota prot. n° 38646 del 7 dicembre 2016, concernente le modalità per le cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2017.

Entro il 20 gennaio 2017 il Personale Docente e ATA a tempo indeterminato potrà presentare domanda di:

- cessazione dal servizio per raggiungimento del limite massimo di servizio;
- dimissioni volontarie;
- trattenimento in servizio per il raggiungimento del minimo contributivo ovvero ai sensi dell'art. 1, comma 257 della Legge 208/2015;
- revoca delle domande già presentate;
- trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per coloro che non abbiano raggiunto il limite di età, con contestuale riconoscimento del trattamento di pensione. Si tratta di coloro che, avendo i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini) e non avendo ancora compiuto il 65° anno di età, chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico, purché ricorrano le condizioni previste dal Decreto 29 luglio 1997, n. 331 del Ministro per la Funzione Pubblica.

Gli effetti avranno validità dal 1° settembre 2017.

REQUISITI PER ANDARE IN PENSIONE

Requisiti posseduti al 31.12.2011

Tutti coloro che hanno maturato i requisiti seguenti, entro il 31 dicembre 2011, rimangono soggetti al **regime previgente** per l'accesso e per la decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia e di anzianità e non sono soggetti, neppure su opzione, al nuovo regime sui requisiti di età e di anzianità

contributiva, fermo restando che si applica anche a loro il regime contributivo pro-rata per le anzianità maturate a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Quindi il personale che alla data del 31.12.2011 ha maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento vigenti prima del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Legge Fornero) e compie i 65 anni di età entro il 31.08.2017 sarà collocato a riposo d'ufficio.

Pensione di anzianità:

- 60 anni di età e 36 di contribuzione o 61 anni di età e 35 di contribuzione, maturati entro il 31.12.2011. Fermo restando il raggiungimento della quota 96, i requisiti minimi che inderogabilmente devono essere posseduti alla suddetta data, senza alcuna forma di arrotondamento, sono di 60 anni di età e 35 di contribuzione. L'ulteriore anno eventualmente necessario per raggiungere la "quota 96" può essere ottenuto sommando ulteriori frazioni di età e contribuzione (es. 60 anni e 4 mesi di età, 35 anni e 8 mesi di contribuzione).
- indipendentemente dall'età, in presenza di un requisito di anzianità contributiva non inferiore a 40 anni maturato entro il 31.12.2011

Pensione di vecchiaia:

- 65 anni di età per gli uomini e 61 di età per le donne, con almeno 20 anni di contribuzione (15 per chi è in possesso di anzianità contributiva al 31.12.1992) se posseduti entro la data del 31.12.2011.

Nuovi requisiti

Per il personale che non rientra nelle fattispecie sopra descritte, a decorrere dall'anno 2016, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici sono ulteriormente **incrementati di 4 mesi**.

Pensione di vecchiaia:

- requisito anagrafico di 66 anni e 7 mesi compiuti entro il 31.08.2017 (collocamento d'ufficio) o, a domanda, entro il 31.12.2017 sia per gli uomini che per le donne, con almeno 20 anni di anzianità contributiva.

Pensione anticipata:

- a domanda solo al compimento di 41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva, per le donne, e 42 anni e 10 mesi per gli uomini da possedersi entro il 31.12.2017, senza operare alcun arrotondamento.

Opzione Donna

L'art. 1, comma 281, della Legge 208/2015, dispone che "al fine di portare a conclusione la sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 9, della Legge 23 agosto 2004, n. 243, la facoltà prevista al predetto articolo 1, comma 9, è estesa anche alle lavoratrici che hanno maturato i requisiti previsti dalla predetta disposizione, adeguati agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, entro il 31 dicembre 2015 ancorché la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva a tale data, fermi restando il regime delle decorrenze e il sistema di calcolo delle prestazioni applicati al pensionamento di anzianità di cui alla predetta sperimentazione."

L'articolo 1, comma 9, della Legge 23 agosto 2004 n. 243 e successive modifiche, richiamato nella norma in esame, prevede che, in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, le lavoratrici possono conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità, ove in possesso dei prescritti requisiti anagrafici e contributivi, optando per la liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo.

Detta facoltà di opzione è stata estesa dal citato comma 281 anche alle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2015 abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni (per le gestioni esclusive

dell'AGO 34 anni, 11 mesi e 16 giorni) e un'età anagrafica pari o superiore a 57 anni e 3 mesi a prescindere dalla data di decorrenza del trattamento pensionistico.

Pertanto, la data del 31 dicembre 2015 è da considerarsi quale termine entro il quale devono essere soddisfatti i soli requisiti contributivi e anagrafici per il diritto alla pensione di anzianità in regime sperimentale donna.

Le predette lavoratrici potranno pertanto presentare istanza di dimissioni secondo le scadenze fissate con D.M. 941/ 2016 ed accedere alla pensione a decorrere dal 1° settembre 2017.

Settima salvaguardia

È prevista la possibilità di accedere al trattamento pensionistico secondo le regole previgenti la riforma Fornero a beneficio dei lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave, i quali perfezionino i requisiti utili per la pensione entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto Legge n. 201 del 2011 (settima salvaguardia).

I soggetti che abbiano ricevuto la certificazione da parte dell'INPS potranno presentare domanda di collocamento a riposo per accedere al trattamento pensionistico dal 1° settembre 2017.

TRATTENIMENTO IN SERVIZIO

Il Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 ha abolito l'istituto del trattenimento in servizio oltre i limiti di età.

L'articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ha tuttavia previsto che, al fine di assicurare continuità alle attività previste negli accordi sottoscritti con scuole o università dei Paesi stranieri, il personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera, al raggiungimento dei requisiti per la quiescenza, possa chiedere di essere autorizzato al trattenimento in servizio retribuito per non più di due anni. Il trattenimento in servizio è autorizzato, con provvedimento motivato, dal Dirigente Scolastico e dal Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale. Nulla è invece innovato rispetto al comma 3 del citato articolo 509 che disciplina i trattenimenti in servizio per raggiungere il minimo ai fini del trattamento di pensione. Ne consegue che nel 2017 potranno chiedere la permanenza in servizio i soli soggetti che, compiendo 66 anni e sette mesi di età entro il 31 agosto 2017, non sono in possesso di 20 anni di anzianità contributiva entro tale data.

RISOLUZIONE UNILATERALE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Il comma 5 dell'articolo 1, come modificato in sede di conversione, del decreto Legge n. 90/2014, ha generalizzato la disciplina relativa alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro contenuta nell'articolo 72, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, prima applicabile solo fino al 31 dicembre 2014. Tale facoltà può essere esercitata, con preavviso di sei mesi, anche nei confronti del personale con qualifica dirigenziale, con decisione motivata, esplicitando i criteri di scelta e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi:

- al compimento dei 40 anni di anzianità contributiva, nei confronti di coloro che abbiano maturato i requisiti per il diritto a pensione entro il 31 dicembre 2011;
- al compimento, entro il 31 agosto 2017, dell'anzianità contributiva di 41 anni e 10 mesi per le donne o 42 anni e 10 mesi per gli uomini.

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche ai soggetti che abbiano beneficiato dell'articolo 3, comma 57, della Legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni.

I periodi di riscatto, eventualmente richiesti, contribuiscono al raggiungimento dei sopra ricordati requisiti contributivi nella sola ipotesi che siano già stati accettati i relativi provvedimenti.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 72, comma 11, è necessario valutare l'esistenza di una situazione di esubero del posto, classe di concorso o profilo di appartenenza dell'interessato, sia a livello nazionale che provinciale.

Laddove l'amministrazione non si avvalga della facoltà di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro, sarà obbligatoriamente collocato a riposo il dipendente, che abbia raggiunto i requisiti per la pensione

anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne, e 42 anni e 10 mesi per gli uomini), al compimento del limite ordinamentale per la permanenza in servizio, ossia a 65 anni.

COME PRESENTARE L'ISTANZA

Le domande di cessazione dal servizio e le revoche delle stesse devono essere presentate con le seguenti **modalità**:

- il Personale Docente e Ata di ruolo dovrà utilizzare esclusivamente la procedura web POLIS "Istanze on line", relativa alle domande di cessazione;
- le domande di trattenimento in servizio ovvero per raggiungere il minimo contributivo continuano ad essere presentate in forma cartacea entro il termine del 20 gennaio 2017.

Nella domanda di cessazione gli interessati devono dichiarare espressamente la volontà di cessare comunque o di permanere in servizio una volta che sia stata accertata la eventuale mancanza dei requisiti, di cui sarà data in ogni caso informazione al dipendente da parte degli uffici.

Inoltre, gli interessati devono anche esprimere l'opzione per la cessazione dal servizio, ovvero per la permanenza a tempo pieno, nel caso fossero accertate circostanze ostative alla concessione del part-time (superamento del limite percentuale stabilito o situazioni di esubero nel profilo o classe di concorso di appartenenza).

COME PRESENTARE LA DOMANDA DI PENSIONE

Oltre alla domanda di cessazione, va anche presentata la **domanda di pensione** che deve essere inviata **direttamente all'INPS**, esclusivamente attraverso le seguenti modalità:

1. presentazione della domanda on-line accedendo al sito dell'Istituto, previa registrazione;
2. presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n. 803164);
3. presentazione telematica della domanda attraverso l'assistenza gratuita del Patronato.

Tali modalità saranno le uniche ritenute valide ai fini dell'accesso alla prestazione pensionistica.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Francesco MILETO)